



**POLITECNICO
DI TORINO**

Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Torino

*Emanato con Decreto del Rettore n. 775 del 17 luglio 2019
In vigore dal 26 luglio 2019*

Indice

Titolo I – Rettore.....	4
Art. 1 – Elezione	4
Art. 2 – Deleghe attribuite dal Rettore	4
Titolo II - Modalità elettive dei membri del Senato Accademico.....	4
Art. 3 – Elezioni	4
Art. 4 – Rappresentanze di Dipartimento.....	5
Art. 5 - Rappresentanze dei professori e ricercatori a tempo indeterminato.....	5
Art. 6 - Rappresentanze del personale tecnico-amministrativo.....	6
Art. 7 - Rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato.....	7
Art. 8 – Rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca.....	7
Titolo III - Modalità di designazione del Consiglio di Amministrazione.....	8
Art. 9 – Elezioni.....	8
Art. 10 – Componenti.....	8
Titolo IV Articolazione interna per la ricerca e la didattica.....	9
Art. 11 – Dipartimenti.....	9
Art. 12 - Coordinamento ed organizzazione dell'attività didattica e formativa.....	10
Art. 13 - Comitato Paritetico per la Didattica	11
Art. 14 - Scuola di Dottorato.....	12
Art. 15 - Scuola di Master e Formazione Permanente	12
Art. 16 - Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio	12
Titolo V - Amministrazione e gestione del personale.....	12
Art. 17 - Gestione e organizzazione.....	12
Art. 18 - Delegazione trattante di parte pubblica per la Contrattazione Collettiva Integrativa di Ateneo	13
Art. 19 - Programmazione finanziaria.....	13
Art. 20 – Attivazione di rapporti di lavoro autonomo.....	13
Titolo VI - Norme generali sul funzionamento degli Organi Collegiali.....	13
Art. 21 –Ambito di applicazione.....	13
Art. 22 - Convocazione	13
Art. 23 - Ordine del giorno.....	14
Art. 24 - Documentazione a supporto della seduta	14
Art. 25 - Validità della costituzione dell'assemblea	14
Art. 26 - Discussione degli argomenti all'ordine del giorno.....	14
Art. 27 - Deliberazioni	14
Art. 28 - Verbalizzazione	15
Art. 29 - Commissioni istruttorie	15

Art. 30 - Partecipazione in telepresenza.....	15
Art. 31 - Consultazioni scritte	15
Art. 32 - Decadenza di membri eletti o designati.....	16
Art. 33 - Vacanza delle cariche elettive	16
Art. 34 – Elettorato attivo e passivo per personale in aspettativa	16
Art. 35 – Rappresentanze degli studenti.....	16
Titolo VII - Diritto allo studio.....	16
Art. 36 - Attività formative autogestite	16
Art. 37 - Impianti ed attività Sportive	16
Titolo VIII - Trasparenza dell'attività amministrativa.....	17
Art. 38 - Accesso ai documenti amministrativi.....	17
Art. 39 - Modalità di comunicazione	17
Art. 40 - Raccolta dei Regolamenti di Ateneo	17
Titolo IX – Collegio di Disciplina, Comitato Unico di Garanzia, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione	17
Art. 41 –Disciplina regolamentare	17

Titolo I – Rettore

Art. 1 – Elezione

1. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio, non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Il Decano nomina e presiede la Commissione Elettorale, che raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la prima votazione.
3. Ogni candidatura è presentata per iscritto da un numero compreso tra 20 e 40 professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/10 dell'Ateneo - ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.
4. Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura.
5. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
6. Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale, la definizione delle candidature e il confronto tra i programmi dei candidati. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data prevista per la prima votazione.
7. L'elettorato attivo è definito all'art. 10 comma 7 dello Statuto. Le elezioni del Rettore avvengono secondo le modalità previste dall'art. 10 commi 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto.
8. La votazione non valida deve essere ripetuta entro quattordici giorni. In caso di due votazioni non valide, anche non consecutive, la procedura elettorale va interamente ripetuta con la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a partire dal settimo giorno successivo all'ultima votazione.
9. Eventuali ricorsi interni, relativi allo svolgimento delle elezioni, vanno presentati alla Commissione Elettorale.

Art. 2 – Deleghe attribuite dal Rettore

1. Il Rettore designa il Prorettore, scelto tra i Professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, assenza o vacanza. Il Decreto Rettorale di nomina definisce anche le eventuali funzioni di competenza delegate di cui all'Art.10 comma 2 e comma 3, lettere l) e m) dello Statuto.
2. Il Rettore, ai sensi dell'Art.10, comma 15 dello Statuto, può avvalersi di vice Rettori, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo. I vice Rettori sono nominati con Decreto Rettorale in cui si definiscono i relativi compiti, ambiti di competenza e funzioni tra quelli indicati nello Statuto all'Art.10, comma 2 e comma 3, limitatamente alle lettere l) e m).
3. Il Rettore, ai sensi dell'Art.10, comma 15 dello Statuto, può nominare con Decreto Rettorale propri delegati, scelti tra il personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo, con funzioni di referenti per specifiche materie.
4. Il Rettore può attribuire deleghe di firma ai Direttori di Dipartimento o ad altri soggetti da lui individuati per la stipula di contratti e convenzioni, mediante Regolamento o con proprio Decreto Rettorale.

Titolo II - Modalità elettive dei membri del Senato Accademico

Art. 3 – Elezioni

1. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Rettore, indice le elezioni e stabilisce la data per la prima votazione, non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Senato Accademico in carica.
2. Il Decano nomina e presiede la Commissione Elettorale.
3. Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-

elettorale e la definizione delle candidature. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data della prima votazione. In prima applicazione i due mesi sono ridotti ad uno.

Art. 4 – Rappresentanze di Dipartimento

1. L'elezione dei rappresentanti di Dipartimento in Senato Accademico avviene contestualmente all'elezione delle rappresentanze di cui all'Art.11, comma 4, lettere da b) a e), dello Statuto.
2. L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Dipartimento di cui si elegge il rappresentante. L'elettorato passivo è costituito, per ciascun Dipartimento, da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.
3. Il Direttore di ciascun Dipartimento, qualora eleggibile, è candidato di diritto a rappresentante del Dipartimento in Senato Accademico.
4. La candidatura a rappresentante di fascia e a rappresentante di Dipartimento sono mutuamente esclusive.
5. Ogni componente di ciascun Dipartimento può sottoscrivere una sola candidatura.
6. Per ogni Dipartimento, il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari ad uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto, i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.
7. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
8. La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.
9. Ogni elettore esprime il proprio voto indicando una preferenza.
10. Per ciascun Dipartimento, viene eletto in Senato Accademico il candidato che ha ottenuto più preferenze, salvo quanto previsto dall'Art. 4.11.
11. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico come rappresentanti del rispettivo Dipartimento risulti inferiore ad un terzo del numero complessivo dei docenti di ruolo in Senato, al posto dell'eletto non Direttore di Dipartimento che ha riportato la percentuale più bassa sui voti validamente espressi subentra il Direttore del Dipartimento relativo, purché candidato, e così via sino a che il numero dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato accademico sia pari ad almeno un terzo del numero complessivo dei docenti di ruolo in Senato.
12. Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 5 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti.

Art. 5 – Rappresentanze dei professori e ricercatori a tempo indeterminato

1. I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in Senato Accademico sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori. La numerosità per fascia viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. In caso di parità dei resti, la posizione viene attribuita alla fascia avente minore numerosità, e in caso di ulteriore parità nella numerosità, alla fascia avente la maggiore anzianità media in ruolo. Qualora il numero dei rappresentanti di una fascia risulti pari a zero, l'elettorato attivo e passivo di quella fascia è accorpato ad un'altra fascia secondo lo schema seguente:
 - a. L'elettorato attivo e passivo della fascia dei ricercatori a tempo indeterminato è accorpato alla fascia dei professori associati;
 - b. L'elettorato attivo e passivo della fascia dei professori associati è accorpato alla fascia dei professori ordinari;
 - c. L'elettorato attivo e passivo della fascia dei professori ordinari è accorpato alla fascia dei professori associati.All'atto dell'accorpamento, la numerosità per fascia viene ricalcolata, e se necessario il processo è

- ripetuto finché tutte le fasce sono rappresentate.
2. Le candidature relative a ciascuna fascia devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla fascia; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, dall'eventuale opzione di tempo pieno da esercitare in caso di elezione e da un curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.
 3. Le candidature a rappresentante di fascia e a rappresentante di Dipartimento sono mutuamente esclusive.
 4. Ogni componente di ciascuna fascia può sottoscrivere una sola candidatura.
 5. Per ogni fascia il numero minimo di candidati per ciascun genere non è inferiore alla metà del numero dei rappresentanti della fascia. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto, i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.
 6. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
 7. Per ciascuna fascia l'elettorato attivo è composto da tutti gli afferenti a essa. Ogni elettore ha diritto a esprimere un numero di preferenze pari a un terzo arrotondato all'intero superiore dei rappresentanti di fascia da eleggere.
 8. Per ciascuna fascia la prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.
 9. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
 10. Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano, cessino dai ruoli del Politecnico oppure cambino la fascia per la quale sono stati eletti in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti.

Art. 6 – Rappresentanze del personale tecnico-amministrativo

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato; l'elettorato attivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e da quello a tempo determinato titolare di rapporti contrattuali di durata complessiva almeno triennale.
2. Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.
3. Ogni componente del personale tecnico-amministrativo può sottoscrivere una sola candidatura.
4. Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a due. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.
5. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
6. La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.
7. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
8. Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più rappresentanti, si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico oppure cessino di appartenere alla categoria di cui al presente articolo, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti. Tali elezioni si svolgono con le identiche modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se

gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, le corrispondenti posizioni restano vacanti.

Art. 7 – Rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato

1. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai ricercatori a tempo determinato e dai ricercatori a tempo indeterminato non confermati.
2. Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su apposito sito di Ateneo.
3. Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.
4. Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.
5. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
6. La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di votazione non valida essa è ripetuta entro 14 giorni e risulta valida indipendentemente al numero dei votanti.
7. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
8. Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, cessi dal servizio oppure entri a far parte di una fascia diversa da quella per la quale è stato eletto in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, il rappresentante per il quale sia intervenuta una variazione di fascia resta in carica, mentre la posizione corrispondente a dimissioni o cessazione dai ruoli rimane vacante.

Art. 8 – Rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca

1. L'elettorato è costituito da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca.
2. Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.
3. Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.
4. Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.
5. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
6. La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.
7. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
8. Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, oppure si interrompa definitivamente il suo contratto di lavoro, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione del commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, la posizione corrispondente rimane vacante fino al termine del mandato.

Titolo III - Modalità di designazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 – Elezioni

1. Non oltre il sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico attiva le procedure per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 10 – Componenti

1. L'art. 12 dello Statuto definisce competenze, composizione e modalità di formazione del Consiglio di Amministrazione. In particolare i bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto devono rimanere aperti per almeno trenta giorni, al fine di permettere una adeguata pubblicizzazione. In caso di riapertura di un bando nei casi previsti dallo Statuto, questo deve rimanere aperto per almeno quattordici giorni.
2. I candidati non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, devono impegnarsi ad agire nell'interesse dell'istituzione e devono possedere requisiti di professionalità, con ciò intendendosi l'aver acquisito esperienze lavorative qualificanti in relazione allo svolgimento e all'organizzazione di attività o di ricerca o di formazione o di amministrazione in enti, imprese pubbliche o private o amministrazioni pubbliche. E' considerata esperienza lavorativa qualificante la specifica competenza in ambito organizzativo - gestionale e un'alta qualificazione scientifica e culturale.
3. I bandi devono esplicitamente richiedere agli aspiranti candidati la presentazione del loro curriculum vitae che attesti la sussistenza dei requisiti sopra indicati, nonché l'ideale documentazione che evidenzi i titoli ritenuti rilevanti. Per i candidati interni, docenti e ricercatori, il curriculum vitae deve essere corredato dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.
4. Prima dell'apertura dei bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto il Senato Accademico designa il Comitato previsto all'art. 12, comma 4 lettera c) dello Statuto e individua al suo interno un Coordinatore.
5. Il Comitato è costituito da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra i membri di precedenti Consigli di Amministrazione e Senati Accademici, e due non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dalla designazione. Non può far parte del Comitato un aspirante candidato a membro del Consiglio di Amministrazione.
6. Sulla base delle candidature presentate, ai sensi dell'Art. 12, comma 4, lettera c), d), e) dello Statuto, il Senato Accademico, avvalendosi del Comitato, compone la lista di candidati interni e la lista dei candidati esterni che soddisfino i requisiti richiesti, dandone idonea pubblicità su una specifica sezione del sito di Ateneo.
7. Il Senato Accademico ai sensi dell'Art. 12, comma 6 dello Statuto designa i 3 Consiglieri di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e attiva il processo elettorale per i 5 Consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'Art.12, comma 5 dello Statuto.
8. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce la data della prima votazione.
9. Il Senato Accademico nomina la Commissione Elettorale, presieduta dal Decano.
10. Il Decano individua opportune modalità per favorire la presentazione dei profili dei candidati al corpo elettorale e il confronto, sia tra i candidati che con il corpo elettorale.
11. Le elezioni si svolgono ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto ed il meccanismo elettorale è riportato in apposito Regolamento. Ogni tecnico amministrativo dispone di una preferenza. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato dispone di due preferenze.
12. La prima votazione è valida se, per ognuno degli elettorati attivi di cui all'Art. 12, comma 5 dello Statuto, la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione è ripetuta, entro quattordici giorni, per quell'elettorato attivo che non ha raggiunto il quorum; essa risulta valida indipendentemente dal numero di votanti.
13. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui al citato articolo 12, comma 3, lettera b), sono indette elezioni suppletive se l'interruzione avviene prima del semestre finale del mandato. Per quanto

riguarda i componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), il Senato Accademico può adottare una delle seguenti soluzioni: ricorrere alle liste dei candidati già approvate ai sensi del comma 6, oppure riaprire le procedure per l'individuazione dei nuovi componenti del Consiglio ai sensi del presente articolo.

14. Se la cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione si verifica nel corso dell'ultimo semestre del mandato le relative posizioni in Consiglio di Amministrazione rimangono vacanti fino al termine del mandato.
15. Quando per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti rimasti in carica mantengono il potere di compiere gli affari urgenti e gli atti di ordinaria amministrazione e hanno l'obbligo di richiedere al Senato Accademico di dar corso alle procedure per l'individuazione delle candidature per ricoprire i posti vacanti qualora non siano state già attivate ai sensi dell'Art. 9 del presente Regolamento.

Titolo IV - Articolazione interna per la ricerca e la didattica

Art. 11 – Dipartimenti

1. I Dipartimenti hanno le finalità previste nell'art. 22 dello Statuto; sono centri di responsabilità che gestiscono il budget di loro competenza in autonomia e redigono i relativi documenti contabili, nel rispetto dei principi contabili, anche in riferimento al bilancio unico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010.
2. Le proposte relative all'istituzione di nuovi Dipartimenti, alla ristrutturazione o alla disattivazione di Dipartimenti esistenti e ai cambi di missione e denominazione, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. Ad ogni Dipartimento afferiscono i settori scientifico disciplinari per i quali il Dipartimento ha la responsabilità di svolgere attività di ricerca e di fornire il servizio didattico. Di norma un settore scientifico disciplinare è attribuito ad un unico Dipartimento.
4. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto il Senato Accademico identifica per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale il Dipartimento di riferimento, responsabile per lo svolgimento delle attività formative.
5. Ogni professore di ruolo o ricercatore può avanzare motivata richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento. Sul trasferimento è competente il Senato Accademico che acquisisce il parere dei Dipartimenti coinvolti e delibera sulla base delle esigenze complessive dell'Ateneo. Quando un professore o un ricercatore è trasferito da altro Ateneo, il Senato Accademico, sentito l'interessato, individua il Dipartimento di afferenza.
6. Non oltre il quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.
7. Il Regolamento del Dipartimento definisce le modalità di nomina della Commissione Elettorale, presieduta dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento.
8. La Commissione raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da un numero compreso tra 5 e 10 professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010 ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.
9. Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura.
10. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
11. Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale, per la definizione delle candidature e il confronto tra i programmi dei candidati. La prima riunione è convocata con almeno due settimane di anticipo sulla prima votazione.
12. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di I fascia. Il Direttore può essere eletto tra i professori di II fascia nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati, anche non

consecutivi. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni, che risultano valide se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procede a un terzo turno al quale accedono i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione al voto superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. Al terzo turno la votazione è comunque valida se uno dei due candidati al ballottaggio o l'unico candidato iniziale ottiene preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto; tale candidato risulta eletto. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

13. La votazione non valida deve essere ripetuta. In caso di due votazioni non valide, anche non consecutive, la procedura elettorale riprende dall'inizio con la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a partire dal settimo giorno successivo all'ultima votazione.
14. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento, di assenza o di vacanza. Il Vice Direttore è nominato dal Rettore.
15. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed è responsabile dello svolgimento di tutte le attività che fanno capo allo stesso; assicura l'applicazione dei principi della qualità e della trasparenza che devono permeare tutte le attività; individua, sentiti il Direttore Generale e il Responsabile Gestionale Amministrativo, le azioni necessarie per una adeguata organizzazione interna, finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi, e ne cura la realizzazione; assicura il funzionamento del Dipartimento e la gestione dell'attività tecnico-amministrativa ad esso riferibile, in coerenza con le linee strategiche di Ateneo e del Dipartimento, e nel rispetto delle modalità di gestione amministrativa individuate dal Direttore Generale; stipula e sottoscrive, al fine di assicurare il funzionamento del Dipartimento e lo svolgimento di tutte le attività ad esso riferibili, contratti e convenzioni in coerenza con le linee strategiche di Ateneo e del Dipartimento, nei limiti delle risorse a ciò destinate nei documenti contabili e amministrativi della struttura.
16. I regolamenti di Dipartimento definiscono le modalità di rappresentanza in Consiglio di dipartimento del personale tecnico amministrativo.

Art. 12 – Coordinamento ed organizzazione dell'attività didattica e formativa

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Senato Accademico promuove sedi di discussione e confronto scientifico e culturale e contribuisce a delineare la strategia di medio e lungo periodo per la formazione.
2. In conformità all'art. 24, comma 1 dello Statuto, il Senato Accademico identifica per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale un Dipartimento di riferimento, responsabile delle attività formative. In accordo con le linee di indirizzo e le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti possono deliberare proposte: di istituzione e soppressione di corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale di cui sono responsabili. In accordo con le modalità definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti assegnano il carico didattico ai docenti, assicurando la copertura degli insegnamenti afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari loro attribuiti.
3. L'organizzazione e la gestione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale omogenei o affini culturalmente è realizzata mediante Collegi dei Corsi di Studio. Il Senato Accademico individua il numero e la denominazione dei suddetti Collegi dei Corsi di Studio.
4. In accordo con le linee di indirizzo e le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, i compiti principali dei Collegi sono: il coordinamento e l'armonizzazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale loro affidati; l'espressione di parere obbligatorio in merito alle proposte dei Dipartimenti riguardanti l'istituzione o la soppressione di corsi di Laurea e Laurea Magistrale, la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale; l'espressione di parere obbligatorio in merito alle coperture degli insegnamenti deliberate dai Dipartimenti; la predisposizione annuale del Manifesto degli Studi, emanato dal Rettore; la definizione dell'organizzazione dei Corsi di Studio, garantendone la sostenibilità; la gestione degli aspetti accademici delle carriere degli studenti.
5. Sono Organi del Collegio di Corso di Studio: il Coordinatore, la Giunta e il Consiglio.
6. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 dello Statuto, viene eletto un Coordinatore che presiede il Collegio. L'elettorato attivo è costituito dai professori e ricercatori afferenti al Collegio e quello passivo da tutti i

professori e i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Collegio, previa presentazione di candidature. Il Coordinatore dura in carica tre anni e non può rimanere in carica per più di due mandati, anche non consecutivi.

7. La Giunta collabora con il Coordinatore nella gestione del Collegio. Della Giunta fanno parte di diritto i Referenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.
8. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale viene eletto un Referente, che ha il compito principale di curare il funzionamento e l'assicurazione della qualità dei corsi. Il Referente è latore delle istanze culturali e delle proposte avanzate dal Dipartimento al quale il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale è attribuito. I Referenti durano in carica tre anni e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
9. Il Senato Accademico definisce in uno specifico Regolamento di Ateneo: la composizione, i compiti, le funzioni, le modalità operative dei Consigli dei Collegi di Corso di Studio; le funzioni e le modalità elettorali dei Coordinatori dei Collegi di Corso di Studio; le funzioni della Giunta dei Collegi di Corso di Studio; le funzioni e le modalità elettorali dei Referenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; le disposizioni relative alle vacanze delle posizioni di Coordinatore e di Referente; le condizioni per la validità delle sedute dei Consigli dei Collegi di Corso di Studio.
10. Il coordinamento dell'attività didattica e formativa è affidato al Senato Accademico che formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulle proposte riguardanti l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e/o la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Esprime altresì pareri su tutte le altre materie didattiche ad esso sottoposte dal Rettore. Il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, si avvale di una commissione istruttoria della quale definisce composizione e funzioni e che è presieduta dal Vice Rettore per la Didattica e di cui fanno parte i Coordinatori dei Collegi dei Corsi di Studio oppure propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di un'unica struttura di raccordo tra tutti i Dipartimenti, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c) della L. 240/2010, la cui composizione e funzioni sono definite nel medesimo art. 23 dello Statuto.
11. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera su istituzione, attivazione e/o soppressione di corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Le altre materie di ordine didattico, per le quali è stato espresso un parere da parte del Senato Accademico, sono definite direttamente dal Rettore.

Art. 13 – Comitato Paritetico per la Didattica

1. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto è istituita una commissione paritetica docenti-studenti denominata Comitato Paritetico per la Didattica con la finalità di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. Il Regolamento del Comitato, approvato dal Senato Accademico, ne specifica il funzionamento.
2. Le funzioni di Rettore, Prorettore, Vicerettore o delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina, Referente di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, Coordinatore di Collegio, Garante degli Studenti sono incompatibili con quella di componente del Comitato.
3. In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato. L'elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. È eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze.
4. In caso di sopravvenuta incompatibilità di un componente ai sensi del comma 2, lo stesso decade da membro del Comitato e sono indette elezioni suppletive nel Dipartimento di appartenenza.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato sono stabilite nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e in altri organi collegiali.
6. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato ed un Vicepresidente tra gli studenti. L'elezione è svolta in una seduta, appositamente convocata e presieduta dal Rettore o da un suo delegato, nella quale devono essere presenti almeno due terzi dei membri. Risultano eletti rispettivamente il professore di ruolo o il ricercatore a tempo indeterminato e lo studente che abbiano avuto la maggioranza delle preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
7. Il Presidente e il Vicepresidente convocano il Comitato e ne fissano l'ordine del giorno. Il Comitato è

anche convocato quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri, che contestualmente indicano gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

8. Il Comitato nomina il Garante degli Studenti con le funzioni previste dall'art. 18 dello Statuto e con mandato di durata coincidente con quella del Comitato.

Art. 14 – Scuola di Dottorato

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto è istituita la Scuola di Dottorato con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività formative relative ai dottorati di ricerca e alle Scuole di Specializzazione, in accordo con le linee di indirizzo definite dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico. Il Regolamento della Scuola, approvato dal Senato Accademico, ne specifica il funzionamento.
2. Le modalità di elezione dei tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione sono stabilite nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e in altri organi collegiali.
3. I criteri per individuare i cinque componenti del Comitato esecutivo di cui all'art. 26 comma 2 lettera e) dello Statuto, tra cui almeno uno studente di dottorato o di specializzazione, sono stabiliti nel Regolamento della Scuola.

Art. 15 – Scuola di Master e Formazione Permanente

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto è istituita la Scuola di Master e Formazione Permanente con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative alla formazione professionalizzante e permanente. Il Regolamento della Scuola, approvato dal Senato Accademico, ne specifica il funzionamento. La composizione del Consiglio della Scuola è regolata dall'art. 27 comma 4 dello Statuto.

Art. 16 – Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio

1. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto è istituito il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio. Esso è la struttura che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre strutture per le attività di Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio.
2. Il Comitato si dota di un Regolamento, approvato dal Senato Accademico, che ne specifica il funzionamento.
3. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera d) dello Statuto, il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio: esprime al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte e pareri sulla costituzione, rinnovo o soppressione di laboratori di ricerca interdipartimentali temporanei; per tali laboratori definisce l'organizzazione e provvede alle attività di verifica del funzionamento.
4. Il Comitato promuove e organizza la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell'Ateneo ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera e) dello Statuto. A tal fine istituisce commissioni con funzione di indirizzo scientifico, di programmazione e coordinamento, nonché di verifica del funzionamento, per l'attuazione delle politiche definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per biblioteche, archivi e sistema museale.

Titolo V – Amministrazione e gestione del personale

Art. 17 – Gestione e organizzazione

1. Gli atti di gestione e organizzazione dei servizi e del personale di Ateneo sono adottati in conformità a quanto previsto dallo Statuto e da specifici Regolamenti di Ateneo.

Art. 18 – Delegazione trattante di parte pubblica per la Contrattazione Collettiva Integrativa di Ateneo

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal Rettore, o suo delegato, e dal Direttore Generale o suo delegato.
2. La delegazione può essere integrata da ulteriori soggetti individuati dal Rettore o dal Direttore Generale e nominati con apposito provvedimento del Rettore.

Art. 19 – Programmazione finanziaria

1. Il Politecnico di Torino persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza nella gestione delle risorse economico-patrimoniali, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del bilancio. A tal fine si dota di un Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 20 – Attivazione di rapporti di lavoro autonomo

1. Il Politecnico di Torino, nel rispetto della normativa vigente, e con modalità e durata da definire in apposito regolamento può attivare rapporti di lavoro autonomo per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire a esigenze organizzative a carattere transitorio.

Titolo VI - Norme generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 21 – Ambito di applicazione

1. Le norme di funzionamento di cui al presente Titolo VI si applicano al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, ai Consigli di Dipartimento, ai Consigli dei Collegi dei Corsi di Studio e, ove compatibili, a tutti gli altri Organi Collegiali di Ateneo.
2. Gli Organi Collegiali possono dotarsi di propri Regolamenti di Funzionamento, purché compatibili con le norme statutarie e le norme contenute nel presente Regolamento Generale di Ateneo. Tali regolamenti devono essere approvati dal Senato Accademico.

Art. 22 – Convocazione

1. La convocazione è disposta dal presidente l'Organo Collegiale, che fissa la data, l'ora e il luogo della riunione.
2. La convocazione può essere richiesta da 1/3 dei membri dell'Organo, che debbono indicare l'argomento da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel caso di mozione di sfiducia al Rettore, il Senato Accademico è convocato ai sensi dell'art. 11 comma 15 dello Statuto.
4. La convocazione avviene, di norma, per posta elettronica, con messaggio inviato all'indirizzo istituzionale attribuito dal Politecnico, con meccanismo di verifica dell'avvenuto recapito. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a due in caso di convocazione d'urgenza. Il preavviso deve essere di dieci giorni nel caso di convocazione del Senato Accademico per la discussione della mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 11 comma 15 dello Statuto.
5. Non è ammessa la partecipazione per delega, salvo ove previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento Generale di Ateneo o dagli specifici regolamenti di funzionamento. In ogni caso non è ammessa la partecipazione per delega alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.

Art. 23 – Ordine del giorno

1. La convocazione riporta l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
2. La trattazione degli argomenti avviene secondo l'ordine stabilito. L'Organo può deliberare a maggioranza dei presenti di modificare l'ordine di trattazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.

Art. 24 – Documentazione a supporto della seduta

1. Il materiale preparatorio è reso disponibile attraverso un sistema di gestione documentale. Il sistema permette l'accesso via Intranet alla documentazione istruttoria ed ai verbali, in bozza e definitivi.
2. Resta fermo il diritto di ciascun componente di accedere agli uffici competenti per prendere visione preventiva di tutta la documentazione pertinente.

Art. 25 – Validità della costituzione dell'assemblea

1. In apertura della seduta il presidente verifica la presenza del numero legale che deve essere garantito per l'intera durata della seduta e individua il segretario.
2. Per la validità della seduta del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. Per i Consigli di Dipartimento ed ogni altro Organo Collegiale, la seduta è valida qualora sia presente la maggioranza degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.
3. Salvo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo vigenti, alle riunioni possono partecipare esclusivamente i componenti dell'Organo nonché il personale di supporto al segretario.
4. Il presidente può invitare alle sedute soggetti non appartenenti all'Organo al fine di illustrare argomenti specifici. Nel caso in cui l'assemblea lo ritenga opportuno, il soggetto esterno può partecipare alla discussione sull'argomento per cui è stato invitato alla seduta.

Art. 26 – Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. La discussione è aperta dal presidente che illustra l'argomento e l'eventuale proposta di delibera, ovvero invita un relatore a farlo.
2. I componenti che intervengono nella discussione debbono attenersi all'argomento dell'ordine del giorno e possono chiedere, nel corso della seduta, la verbalizzazione dei propri interventi, facendo pervenire al segretario il relativo testo entro i due giorni successivi alla chiusura della seduta. I componenti possono presentare emendamenti alle proposte di delibera.
3. Durante la discussione su ogni argomento, il presidente, anche su proposta di un componente, tenuto conto del numero dei componenti che hanno chiesto la parola, può fissare il tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola al componente che esca dai limiti stabiliti.
4. Le dichiarazioni di voto o di astensione possono essere fatte dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione e l'interessato ne può richiedere la verbalizzazione nel corso della seduta, facendo pervenire al segretario il relativo testo entro i due giorni successivi alla chiusura della seduta.
5. Ove possa ravvisarsi un conflitto di interesse tra un componente e l'interesse pubblico di Ateneo ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza prima della trattazione dello specifico argomento. Una situazione di incompatibilità assoluta si presenta in tutti i casi in cui una questione investa il componente, il coniuge o parenti e affini sino al quarto grado.

Art. 27 – Deliberazioni

1. La votazione avviene per voto palese e per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto. Il voto segreto può inoltre essere richiesto da un componente l'Organo Collegiale su qualunque

punto dell'Ordine del Giorno. La richiesta di voto segreto è immediatamente votata a voto palese, e viene approvata dalla maggioranza dei presenti.

2. Salvo quando diversamente previsto, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. L'Organo può, ove consentito, differire l'esecutività della deliberazione.
4. La non competenza dell'Organo rispetto ad un argomento così come ogni altra questione pregiudiziale deve essere posta prima dell'inizio della discussione. Il rinvio della discussione così come ogni altra questione sospensiva può essere posta prima o durante la discussione. Le questioni suddette devono subito essere sottoposte a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 28 – Verbalizzazione

1. Per ogni adunanza dell'Organo deve essere redatto il verbale.
2. Il verbale deve indicare: giorno, mese anno, ora e luogo della riunione; ordine del giorno; attestazione della regolarità della convocazione; nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con la distinzione tra giustificati e ingiustificati; indicazione del presidente della seduta; indicazione di chi svolge le funzioni di segretario; termini essenziali della discussione; deliberazioni, comprensive dell'indicazione della numerosità dei contrari e degli astenuti; nel caso del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni devono riportare i nominativi dei contrari e degli astenuti.
3. Successivamente alla seduta il sistema di gestione documentale viene aggiornato con l'integrazione delle deliberazioni assunte dall'Organo rispetto al materiale istruttorio precedentemente pubblicato.
4. Il verbale viene portato in approvazione, di norma, entro la seconda seduta ordinaria successiva a quella cui è riferito.
5. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.
6. Dei verbali approvati di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione viene data pubblicità mediante pubblicazione nell'area intranet di Ateneo.
7. Una informativa relativa alle deliberazioni di interesse generale assunte viene pubblicata nell'area intranet di Ateneo entro una settimana ed è accessibile a tutti gli utenti.

Art. 29 – Commissioni istruttorie

1. Gli Organi Collegiali possono avvalersi di Commissioni istruttorie. Durata, composizione e attribuzioni delle Commissioni sono deliberate dall'Organo.

Art. 30 – Partecipazione in telepresenza

1. Il presidente dell'Organo collegiale può consentire la partecipazione alle sedute in telepresenza, mediante videoconferenza o teleconferenza, fino ad un massimo del 20% dei componenti, accogliendo le richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. L'identità dei componenti che partecipano alla seduta in telepresenza è attestata mediante il riconoscimento da parte del presidente e del segretario dell'Organo collegiale.
3. Quando è ammessa la partecipazione in telepresenza non può essere richiesto il voto segreto.
4. La partecipazione in telepresenza non è consentita per le sedute di Senato Accademico in cui è discussa la mozione di sfiducia del Rettore ai sensi dell'art. 11 comma 15 dello Statuto e quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte, per legge, a scrutinio segreto.

Art. 31 – Consultazioni scritte

1. I Presidenti degli Organi Collegiali, diversi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, possono prevedere che le manifestazioni di voto siano espresse per corrispondenza o con mezzi elettronici, esplicitando la procedura per acquisire i voti.

Art. 32 – Decadenza di membri eletti o designati

1. I componenti eletti o designati degli Organi Collegiali, che senza giustificato motivo risultino assenti dalle riunioni per tre volte consecutive decadono dall'incarico. Decadono inoltre i componenti di qualunque Organo Collegiale quando sopravvengano situazioni di incompatibilità, quando cessino le condizioni di appartenenza all'Ateneo oppure, per i rappresentanti di categoria, quando cessi l'appartenenza alla categoria per la quale era avvenuta l'elezione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento Generale di Ateneo.
2. In casi di decadenza il componente è sostituito secondo le procedure previste nel presente Regolamento.

Art. 33 – Vacanza delle cariche elettive

1. Qualora nel corso del mandato si determini la vacanza della carica di Rettore e di Direttore di Dipartimento, le funzioni sono temporaneamente assunte dalle rispettive figure vicarie che sostituiscono il titolare, anche in caso di impedimento e assenza. Tali figure sono rispettivamente il Prorettore e il Vicedirettore di Dipartimento.
2. Nel caso si verifichi, per qualunque motivo, una vacanza relativa alle rappresentanze elettive negli organi collegiali, si procede ad elezioni suppletive, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento Generale di Ateneo.
3. Per i membri della componente studentesca valgono le norme previste nei regolamenti che li riguardano.
4. Con la sola esclusione della carica di Rettore, nel caso di interruzione anticipata o di avvio posticipato di un mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 34 – Elettorato attivo e passivo per personale in aspettativa

1. Il personale in aspettativa non obbligatoria e il personale docente in anno sabbatico conserva l'elettorato attivo e può fare parte dell'elettorato passivo, nella condizione che l'eventuale candidatura sia corredata dalla dichiarazione di rinuncia, in caso di elezione, all'aspettativa non obbligatoria o all'anno sabbatico.

Art. 35 – Rappresentanze degli studenti

1. Le elezioni studentesche si svolgono, ai sensi dell'Art. 38 dello Statuto, secondo modalità previste in apposito Regolamento elettorale deliberato dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Qualora le elezioni studentesche non si possano svolgere nei tempi richiesti ad assicurare il rinnovo delle rappresentanze in concomitanza al rinnovo degli organi, sono prorogati i mandati dei rappresentanti degli studenti in carica.
2. Nel caso in cui un rappresentante degli studenti si dimetta o venga a cessare, si applica quanto previsto dal Regolamento elettorale di cui al comma precedente.

Titolo VII - Diritto allo studio

Art. 36 – Attività formative autogestite

1. Con riferimento all'art. 5 comma 6 dello Statuto, il Politecnico favorisce, anche con il sostegno di eventuali supporti finanziari, attività formative e progettuali autogestite dagli studenti nei settori della ricerca, della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Art. 37 – Impianti ed attività Sportive

1. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo di Torino. Il Comitato per lo Sport universitario

di cui all'art. 2 della L. 394/77 sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

Titolo VIII - Trasparenza dell'attività amministrativa

Art. 38 – Accesso ai documenti amministrativi

1. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, è riconosciuto principio generale di primaria importanza dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.
2. La consultazione degli atti amministrativi degli Organi di Ateneo (Rettore, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico) viene garantita, nel rispetto dei principi generali di tutela dell'interesse pubblico e del diritto alla riservatezza, mediante pubblicazione nell'area Intranet di Ateneo ad accesso riservato entro quindici giorni dall'emanazione o dall'approvazione dell'atto.

Art. 39 – Modalità di comunicazione

1. La documentazione degli atti amministrativi è realizzata e archiviata con l'ausilio delle tecnologie informatiche. La posta elettronica istituzionale d'Ateneo è la modalità usuale delle comunicazioni interne.

Art. 40 – Raccolta dei Regolamenti di Ateneo

1. È istituita la raccolta *on line* dei regolamenti di Ateneo, in una dedicata area intranet di Ateneo nella quale sono pubblicati e catalogati tutti i regolamenti. La pubblicazione di un regolamento nella suddetta area intranet deve avvenire entro dieci giorni dalla sua emanazione.

Titolo IX – Collegio di Disciplina, Comitato Unico di Garanzia, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione

Art. 41 – Disciplina regolamentare

1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina, del Comitato Unico di Garanzia, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, per quanto non previsto dallo Statuto o dalla legislazione vigente, sono indicati in appositi regolamenti, approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.